



CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE N 22

AFFIDAMENTO MEDIANTE CONCESSIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER LA DURATA DI 20 ANNI A PARTIRE DAL 01.01.2024 ALLE SOCIETA' CIDIU SPA E ACSEL SPA. APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SCELTA DELLA MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO EX ART. 14 D.LGS. 201/2022, APPROVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON MOTIVAZIONE QUALIFICATA EX ART. 17 D.LGS. 201/2022. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E OFFERTA MIGLIORATIVA GESTORI- DIE

L'anno Duemilaventitre il giorno 14 del mese di DICEMBRE alle ore 17,10 in modalita' MISTA su PIATTAFORMA ZOOM e in presenza presso la "Sala Riunioni Direzione alla Citta' e al Territorio" del Comune di Rivoli – sita in C.so Francia,98- regolarmente convocata, si è riunita l'Assemblea Consortile nelle persone dei Signori:

Comune	Sindaco/delegato	carica	Comune	Sindaco/delegato	carica
ALMESE	SINDACO	S	MONCENISIO	Assente	
ALPIGNANO	SINDACO	S	NOVALESA	Assente	
AVIGLIANA	ASS DI TELLA	D	OULX	Assente	
BARDONECCHIA	Assente		PIANEZZA	ASS Anna Franco	D
BORGONE DI SUSÀ	Assente		REANO	Assente	
BRUZOLO	Assente		RIVOLI	ASS. A LETTIERI	D
BUSSOLENO	Vice Sindaco GUERRA	D	ROSTA	ASS. RADA TABACHIN	D
BUTTIGLIERA ALTA	Assente		RUBIANA	Assente	
CAPRIE	ASS.MORETTA	D	SALBERTRAND	Assente	
CASELETTE	Assente		SAN DIDERO	Assente	
CESANA T.SE	Assente		SANGANO	SINDACO	S
CHIANOCCO	Assente		SAN GILLIO	SINDACO	S
CHIOMONTE	Assente		S. GIORIO SUSÀ	Assente	
CHIUSA S.MICHELE	Assente		S. AMBROGIO	ASS.TATTI	D
CLAVIERE	Assente		S. ANTONINO	Vice sindaco Franco	D
COAZZE	SINDACO	S	SAUZE CESANA	Assente	
COLLEGNO	SINDACO Casciano	S	SAUZE D'OULX	Assente	
CONDOVE	Assente		SESTRIERE	Assente	
DRUENTO	Ass. FERRERO	D	SUSÀ	Assente	
EXILLES	Assente		TRANA	SINDACO	S
GIAGLIONE	Assente		VAIE	SINDACO	S
GIAVENO	ASS VLADIMIRO	D	VALGIOIE	Assente	
GRAVERE	Assente		VENAUS	Assente	
GRUGLIASCO	SINDACO	S	VENARIA REALE	Ass. DI BELLA	D
MATTIE	Assente		VILLARBASSE	SINDACO	S
MEANA DI SUSÀ	Assente		VILLAR DORA	Assente	
MOMPANTERO	Assente		VILLARFOCCHIARDO	SINDACO	S

Partecipa alla seduta il Segretario Consortile Dott. Sergio Cami Il Presidente Sig. Francesco CASCIANO riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE CONCESSIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER LA DURATA DI 20 ANNI A PARTIRE DAL 01.01.2024 ALLE SOCIETA' CIDIU SPA E ACSEL SPA. APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SCELTA DELLA MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO EX ART. 14 D.LGS. 201/2022, APPROVAZIONE DELL’AFFIDAMENTO CON MOTIVAZIONE QUALIFICATA EX ART. 17 D.LGS. 201/2022. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E OFFERTA MIGLIORATIVA GESTORI- DIE

L’ASSEMBLEA CONSORTILE

Sulla relazione del Presidente Dott. Francesco Casciano;

VISTA:

La L.R. n. 1/2018 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” come modificata dalla legge regionale n.4/2021 ha posto, al Capo III, la riorganizzazione della *governance* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani prevedendo un unico ambito regionale, articolato in sub-ambiti di area vasta delimitati dalla medesima norma in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica di cui all’articolo 3 bis del decreto Legge 13 agosto 2014, n. 138 convertito dalla legge 48/ 2011.

L’art. 7 della legge regionale 1/2018 come modificato dalla legge regionale n. 4.2021, prevede in particolare la seguente suddivisione delle funzioni:

- all’ambito regionale, coincidente con il territorio della Regione, sono attribuite le funzioni inerenti a:
 - a. individuazione e realizzazione, laddove mancanti o carenti, degli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali:
 - 1. gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti;
 - 2. gli impianti di trattamento del rifiuto organico;
 - 3. gli impianti di trattamento del rifiuto ingombrante;
 - 4. gli impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati;
 - 5. le discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
 - b. avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico;
 - c. affidamento delle attività di gestione delle discariche esaurite e adeguate ai sensi del d.lgs. 36/2003 ad eccezione di quelle per cui i consorzi di area vasta hanno già provveduto ad affidare chiusura e gestione *post mortem* in coerenza con la disciplina vigente con appositi contratti e intendono proseguire nella gestione dei medesimi;
- ai sub-ambiti di area vasta, come delimitati e individuati dagli allegati A bis e A ter alla legge regionale 1/2018, sono attribuite le funzioni inerenti a:
 - a. prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
 - b. riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;
 - c. raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l’autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;
 - d. trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante;
 - e. raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
 - f. strutture a servizio della raccolta differenziata.

La stessa legge regionale, all’articolo 9, ha previsto per l’esercizio delle funzioni di sub-ambito di area vasta per i Comuni ivi localizzati l’esercizio associato nella forma consortile mediante riorganizzazione dei Consorzi esistenti ai sensi dello stesso articolo 9 e dell’articolo 33 della L.R. n. 1/2018 e smi.

Per le funzioni dell’ambito regionale ha previsto, all’articolo 10, l’esercizio associato delle funzioni tra gli Enti ivi ricadenti attraverso la costituzione di una apposita Conferenza d’ambito. In particolare, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che la Conferenza d’ambito abbia personalità giuridica di diritto pubblico e sia dotata di autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica per le attività connesse alle proprie funzioni.

Ai sensi dell'articolo 33 la convenzione istitutiva della Conferenza d' Ambito per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 10, è stipulata dai Consorzi di area vasta (CAV), dalla Città di Torino, dalla Città Metropolitana di Torino e dalle Province sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

La convenzione, approvata secondo le già menzionate modalità, è stata sottoscritta dai Presidenti dei CAV, dal Sindaco della Città Metropolitana, dai Presidenti delle Province e dal Sindaco della Città di Torino, a tal fine legittimati dai rispettivi organi competenti in data 4.9.2023 e sarà pienamente operativa a far data dal 1.1.2024.

CONSIDERATO CHE:

Vi è l'obbligo di assicurare *“l'integrale e regolare prosecuzione delle attività”* a fronte di contratti in scadenza e che ad oggi il servizio di igiene urbana è assicurato da:

- A. per il territorio A del bacino 15 da CIDIU SPA, con sede in Collegno (TO) Via Torino, 9, codice fiscale e partita IVA 08683840014, il cui affidamento scade il prossimo 31.12.2023, per i 17 Comuni di seguito riportati:

ALPIGNANO, BUTTIGLIERA ALTA, COAZZE, COLLEGNO, DRUENTO, GIAVENO, GRUGLIASCO, PIANEZZA, REANO, RIVOLI, ROSTA, SAN GILLIO, SANGANO, TRANA, VALGIOIE, VILLARBASSE, VENARIA REALE.

- B. per il territorio B del bacino 15 da ACSEL SPA, con sede a Sant'Ambrogio (TO) – Via delle Chiuse, 21 C.F./P.IVA 08876820013, il cui affidamento scade il prossimo 31.12.2023, per i 37 Comuni di seguito riportati:

ALMESE, AVIGLIANA, BARDONECCHIA, BORGONE SUSÀ, BRUZOLO, BUSSOLENO, CAPRIE, CASELETTE, CESANA TORINESE, CHIANOCCO, CHIOMONTE, CHIUSA SAN MICHELE, CLAVIERE, CONDOVE, EXILLES, GIAGLIONE, GRAVERE, MATTIE, MEANA DI SUSÀ, MOMPANTERO, MONCENISIO, NOVALESA, OULX, RUBIANA, SALBERTRAND, SANT'ANTONINO DI SUSÀ, SAN DIDERO, SAN GIORIO DI SUSÀ, SANT'AMBROGIO DI TORINO, SAUZE DI CESANA, SAUZE D'OULX, SESTRIERE, SUSÀ, VAIE, VENAUS, VILLARDORA, VILLARFOCCHIARDO.

L'art. 3-bis del D.L. 138/2011 rimane ad oggi norma nazionale di riferimento in merito alla governance dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tra cui la regolazione del sistema di gestione dei rifiuti, unitamente al nuovo riordino del D.Lgs. n. 201 del 23.12.2022. Tale disposizione prevede al comma 1-bis, che *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei...”*.

Con propria deliberazione n. 14 del 21.7.2021, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati lo Statuto del Consorzio di Area Vasta C.A.DO.S. e lo schema di convenzione ridefinita ai sensi della normativa regionale vigente (ridefinizione della convenzione originaria istitutiva del Consorzio C.A.DO.S. CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE, del giorno 31 dicembre 2004).

Con propria deliberazione n. 13 del 11.10.2023, nel rispetto delle previsioni statutarie, è stata approvata la proroga della vita utile Consorzio di ulteriori 20 (venti) anni, indicando la nuova scadenza al 31.12.2044.

Il Consorzio C.A.DO.S. è attualmente il soggetto titolare degli affidamenti dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani e unico soggetto abilitato per legge a procedere nelle sue fasi di affidamento, organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

VISTO:

Quanto disposto dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 dove, nello specifico all'art. 6 - *Distinzione tra funzioni di regolazione e gestione nell'assetto organizzativo degli enti locali - Incompatibilità e inconferibilità:*

- al comma 1 - *Ferme restando le competenze delle autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, a livello locale le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali a rete sono distinte e si esercitano separatamente.*

- al comma 2 - *Al fine di garantire il rispetto del principio di cui al comma 1, gli enti di governo dell'ambito o le Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio. Non si considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito.*

e nel successivo art. 33:

- al comma 2 - *Al fine di consentire l'attuazione di Piani di ambito in via di definizione, l'articolo 6, comma 2, si applica alle partecipazioni degli enti di governo dell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all'articolo 200, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, a decorrere dal 30 marzo 2023.*

CONSIDERATO CHE:

Con deliberazione n.10 del 20.06.2006 il Consorzio aveva deliberato la partecipazione nella società CIDIU mediante l'acquisto di n. 256 (duecentocinquantesi) azioni.

Con propria deliberazione n. 2 del 22.03.2023 venivano indicate le Società di capitali di cui il Consorzio C.A.DO.S. detiene quote di partecipazione dirette e che tra queste è presente la società - CIDIU SpA (di proprietà interamente pubblica) - che gestisce la raccolta, il trasporto e l'avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e della nettezza urbana nel territorio dei Comuni di competenza, per Quote pari a 0,006%.

Il Consorzio C.A.DO.S. è un consorzio obbligatorio e pertanto esercita le funzioni di governo e coordinamento dell'organizzazione dei servizi di Area Vasta per assicurare la gestione dei rifiuti urbani per i Comuni facenti parte del bacino di competenza.

Con atto n.14 del 11.10.2023 immediatamente esecutivo, l'Assemblea consortile, a seguito della proposta avanzata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio (giusta deliberazione n. 20 del 11.10.2023), ha deliberato di:

- procedere al trasferimento delle azioni possedute nella società CIDIU SpA il cui introito, non appena reso ufficiale, sarà destinato all'aumento del Patrimonio netto del Consorzio nelle more di una più approfondita valutazione circa il suo utilizzo futuro;
- individuare la società CIDIU Spa quale soggetto destinatario del trasferimento delle azioni di cui sopra nelle more di quanto previsto dall' art. 7) dallo statuto della società stessa.

Conseguentemente, in data 28.11.2023 con rogito notaio Ajmerito Diego – ns. prot. 1169 del 30.11.2023, tale trasferimento è stato formalizzato a favore della CIDIU Spa. Pertanto, da quel momento, il Consorzio C.A.DO.S. non detiene più alcuna quota nella citata società.

VISTO:

- La già citata L.R. n. 1/2018 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”, come integrata dalla L.R. n. 4/2021, ha previsto la riorganizzazione dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani in Consorzi di area vasta e delle Associazioni d'Ambito in Conferenza d'Ambito regionale, tutt'ora in corso.
- Il Consorzio C.A.DO.S. persegue, nell'ambito delle attività e funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente, e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all'esercizio del segmento di competenza del ciclo integrato di gestione dei rifiuti.
- Lo Statuto del Consorzio prevede, all'art.7 - (Programmazione):
 1. *Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti e nel Piano regionale, trovano adeguato sviluppo nel piano d'ambito e nel programma annuale di erogazione del servizio agli utenti, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.*
 2. *Il piano d'ambito ed il programma annuale hanno particolare riguardo alle modalità organizzative previste per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del rifiuto urbano indifferenziato come stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1, di raccolta differenziata, al fine di conseguire le*

percentuali previste dall'articolo 205 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa di settore, nonché dal Piano regionale.

3. Nel caso in cui le modalità organizzative di cui al comma 2 non permettano in via oggettiva per i comuni montani di piccole dimensioni il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti stabiliti per gli stessi comuni dal piano d'ambito, il Consorzio, al fine di attenuarne gli effetti, può ripartire la sanzione di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 in deroga alle previsioni di cui al comma 4 del medesimo articolo. OMISSIS

CONSIDERATO CHE

Con Determinazione n. 44/2023 è stata affidata la redazione del Piano d'Ambito del Consorzio CADOS (Piano d'Ambito consortile 2024-2030 dei servizi di igiene urbana, delle raccolte differenziate e dei servizi accessori) alla FONDAZIONE LINKS - LEADING INNOVATION & KNOWLEDGE FOR SOCIETY o brevemente *Fondazione LINKS* di Torino, richiamando altresì il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 11.01.2023 per l'avvio di un percorso strutturato di collaborazione volto a mettere reciprocamente a disposizione le rispettive competenze, con l'obiettivo di accrescere i livelli di competitività del territorio piemontese e di generare un elevato impatto sul territorio sia in termini di miglioramento dell'efficienza dei servizi di gestione dei rifiuti, sia di capacity building presso le Amministrazioni Pubbliche, le imprese del settore e la cittadinanza.

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 201 del 23.12.2022 recante *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica"*;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 recante *"Codice dei contratti pubblici"*;
- il Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78"*.

CONSIDERATO CHE:

A decorrere dal 1.7.2023 sono entrate in vigore le disposizioni del Decreto Legislativo n. 36 del 2023, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 229 e che altresì nella medesima data risultano abrogate le disposizioni del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 sebbene *"ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"* (cfr comma 5, articolo 226).

VISTA:

La Delibera n. 145/2023/PAR della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto per la quale: *" Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, difatti, sembra recare delle aperture all'affidamento in house di lavori e servizi all'art. 7, denominato Principio di auto-organizzazione amministrativa, in vigore dal 1° aprile 2023, laddove dispone che le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea (comma 1) e che Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 (comma 2)". "Fatti salvi i casi di esclusione dall'applicazione del Codice di cui al comma 4 dell'art. 7 (per la quale devono concorrere le seguenti condizioni della cooperazione: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività*

interessate dalla cooperazione), il richiamo contenuto nel comma 2 dell'art. 7 ai principi espressi dagli articoli 1, 2 e 3 dell'articolato normativo, induce il Collegio a ritenere che rimanga fermo l'onere motivazionale di cui si è detto, senza che possa procedersi, anche nel novellato regime, ad un affidamento diretto tout court" (par. I.2.1, pag. 15).

CONSIDERATO CHE:

- *Prima di procedere all'affidamento diretto ad una società in house dei servizi di igiene urbana è onere dell'ente procedere alla previa valutazione di convenienza e congruità, ai sensi degli articoli 14, comma 3, del D.Lgs. n. 201/2022 e dell'articolo 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 così come ridefinito dall'articolo xx7 del DLgs 36/2023.*
- *L'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 precisa che "ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30" (cfr comma 2), aggiungendo che "degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni" (cfr comma 3);*
- *Il comma 4 del medesimo articolo aggiunge, per quanto di interesse, che "nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. [...]";*
- *L'art. 192 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. puntualizza "Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche".*

VISTO:

L'articolo 17 del D.Lgs. n. 201/2022, per cui "nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30" (cfr comma 2) specificando, similmente a quanto previsto al comma 4 dell'articolo 14 riportato, "per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un

piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. [...]” (cfr comma 4).

PRESO ATTO CHE:

- Con deliberazione n. 6 del 28.01.2020, questa Assemblea esprimeva la preliminare volontà, a scadenza degli affidamenti in corso, di mantenere la modalità attuale di affidamento della gestione dei servizi, ovvero l'affidamento diretto agli attuali gestori *in house*, regolati da un Contratto Quadro e un Disciplinare Tecnico Standard che identificasse le prestazioni, gli obiettivi e le attività che devono essere garantite dal servizio di gestione, per un nuovo periodo di affidamento non inferiore ad anni 15 decorrenti dalla data di scadenza dei contratti in essere, stabilendo inoltre gli obiettivi minimi che il nuovo contratto avrebbe dovuto prevedere.
- In data 25.3.2021, con Deliberazione n. 5, al fine di meglio identificare le prestazioni, gli obiettivi e le attività che dovranno essere garantiti nella prossima gestione dei servizi di igiene urbana, in un'ottica di preminente interesse pubblico, questa Assemblea ha individuato i seguenti nuovi indirizzi:
 - i. prevedere che il perimetro dei servizi affidati da C.A.DO.S. mediante i nuovi affidamenti in oggetto, coincida con il perimetro del servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani definito dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 (MTR Arera);
 - ii. confermare in linea generale, salvo eventuali migliorie che si rendesse necessario apportare in un'ottica di efficienza, economicità e sostenibilità ambientale, i modelli organizzativi dei sistemi di raccolta esistenti in ciascuno dei sub ambiti del bacino territoriale C.A.DO.S., in conseguenza delle diverse caratteristiche territoriali;
 - iii. prevedere il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a. miglioramento continuo dei risultati di raccolta differenziata sull'intero territorio oggetto dell'affidamento e per ciascun singolo Comune, sia a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, sia a livello qualitativo, aumentando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed avviato al recupero; a tal fine prevedere il raggiungimento di livelli di raccolta differenziata (RD) in alta qualità, in linea con gli obiettivi fissati dalla normativa vigente e dalla programmazione sovraordinata;
 - b. potenziamento delle funzioni di pianificazione dei servizi da parte di C.A.DO.S.;
 - c. potenziamento delle funzioni di controllo sui gestori da parte di C.A.DO.S., anche mediante l'applicazione di Standard di qualità ed efficienza, accompagnati da penali adeguate, al fine di garantire un controllo efficiente ed efficace del servizio;
 - d. l'implementazione da parte dei gestori di un sistema informatico quale strumento di interfaccia con C.A.DO.S., consentendo di fornire allo stesso tutti i dati, comunicazioni e report relativi alle prestazioni rese, anche in relazione al controllo tariffario;
 - e. sostenibilità ambientale del servizio di igiene urbana, tenendo anche conto degli obiettivi di riduzione delle emissioni in atmosfera ed in generale delle indicazioni contenute nei “Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani”, previsti nel Piano d'Azione Nazionale sul *Green Public Procurement* (PAN GPP) previste dai CAM;
 - f. massimizzazione del recupero di materia e delle entrate derivanti dalla vendita dei rifiuti raccolti con modalità differenziata o valorizzati all'interno del sistema CONAI; tali entrate devono concorrere alla diminuzione dei costi sostenuti dagli utenti;
 - g. gestione di tutti i Centri di Raccolta/Stazioni di conferimento del territorio in capo ai gestori, quali attività rientranti nel perimetro di regolazione ARERA ed al fine di garantire lo sviluppo e/o attivazione di una rete di Centri di Raccolta/Stazioni di conferimento, a disposizione dell'utenza, caratteristici per territorio, rifiuto, tipologia di utenza.
 - h. Introduzione di opportunità di lavoro per persone svantaggiate mediante l'ausilio di cooperative sociali, così come disciplinato dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381.

- iv. in ottica di massimizzare l'efficacia, la disponibilità e la continuità dei servizi resi, introdurre criteri obiettivi di determinazione del canone previsto per i servizi affidati, correlandoli, secondo parametri e standard tecnici da definirsi nel disciplinare, alle prestazioni effettivamente rese dai gestori.
- v. introdurre, quale fattore di primaria importanza e innovazione nei nuovi affidamenti, criteri di equità nell'organizzazione dei servizi ispirati al principio del "chi inquina paga", attraverso l'introduzione graduale di sistemi di misurazione puntuale della produzione di rifiuti e di tariffazione commisurata al servizio reso e quindi, a tal fine:
 - a. prevedere l'introduzione di sistemi di misurazione puntuale applicati almeno alla frazione indifferenziata, per le utenze domestiche, con contabilizzazione di svuotamenti e/o numero di accessi in caso di contenitori multiutenza, oltre a eventuali servizi a domanda individuale;
 - b. valutare l'applicazione, per le utenze non domestiche, anche alle frazioni riciclabili (tipiche della specifica utenza), in relazione al volume assegnato all'utenza;
 - c. prevedere da parte dei gestori la predisposizione di progetti per l'attuazione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti, adeguati alle esigenze dei singoli territori ed anche propedeutici alla graduale introduzione, entro la durata del nuovo affidamento, con modalità e tempistiche da definirsi in concertazione con C.A.DO.S. e Comuni, della tariffa puntuale riscossa e incassata dai gestori; tali progetti, predisposti dal gestore sulla base di step temporali ipotizzabili in 3-5-7 anni dall'avvio dei nuovi affidamenti, dovranno inoltre tenere conto della possibilità di suddivisione del territorio di C.A.DO.S. in aree omogenee, in ragione delle caratteristiche morfologico-territoriali degli stessi o delle modalità organizzative dei sistemi di raccolta, al fine di rendere attuabile una maggior ottimizzazione nell'organizzazione dei servizi e allineamento dei costi per gli utenti, a parità di livello quali-quantitativo del servizio usufruito;
 - d. demandare la scelta definitiva e motivata in merito al passaggio a tariffa puntuale, riscossa e incassata dai gestori, alla competenza dei Comuni, in esito alla presentazione dei progetti da parte dei gestori e sulla base di essi;
 - e. prevedere comunque che l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata nella fase di misurazione puntuale resti sostanzialmente analoga, nei principi generali, a quella già presente, fatte salve eventuali modifiche necessarie, condivise con i comuni e giustificate, in termini di costi, dai maggiori benefici (intesi come benefici – anche sul medio termine – sia economici che ambientali) da esse derivanti per i singoli e per la collettività;
 - f. prevedere l'omogeneizzazione/armonizzazione dei Regolamenti comunali di igiene urbana ai fini di quanto sopra.
- Con deliberazione n. 33 del 20.10.2022, il Consiglio di amministrazione del Consorzio ha proposto all'Assemblea consortile di rimandare l'approvazione del contratto-tipo per ulteriori approfondimenti e valutazioni e la proroga dell'affidamento alle aziende Acsel Spa e Cidiu Spa fino al 31.12.2023. L'Assemblea consortile ha accolto tale proposta con proprio atto n. 21 del 20.10.2022.
- Con propria deliberazione n. 23 del 29.11.2022, è stata approvata la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, redatta ai sensi dell'art.5 dell'Allegato A – TQRIF alla deliberazione ARERA del 18.1.2022 n. 15, che costituisce allegato al Contratto alla luce della nuova normativa e dei riferimenti recentemente pubblicati dall'Autorità:
 1. della regolazione dei principali profili di qualità contrattuale e tecnica, avvenuta con la deliberazione 15/2022/R/RIF, con la quale è stato introdotto – secondo un approccio di gradualità – un primo set di obblighi di servizio minimi validi per tutte le gestioni, unitamente alla previsione di standard generali di qualità, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall'ente territorialmente competente in relazione al livello qualitativo di partenza garantito agli utenti dalle diverse gestioni;
 2. del metodo tariffario rifiuti – disciplinato da ultimo con l'aggiornamento biennale (deliberazione 389/2023/R/RIF) della deliberazione 363/2021/R/RIF e del relativo allegato A

(MTR-2) – per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento, anche individuando, tra l'altro, costi benchmark di riferimento e limiti annuali alle variazioni tariffarie, nonché avviando il monitoraggio del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata;

3. dei contenuti minimi dello schema tipo di contratto di servizio – approvati con la deliberazione 385/2023/R/RIF – volti a disciplinare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate;
 4. di un primo set di indicatori – di cui alla deliberazione 387/2023/R/RIF – per il monitoraggio delle rese quantitative e qualitative della raccolta differenziata e dell'affidabilità e delle performance delle infrastrutture degli impianti di trattamento secondo un approccio graduale che tiene conto dell'eterogeneità delle condizioni di partenza e del parco impiantistico disponibile
- Con Deliberazione n. 3 del 8.2.2023, il Consiglio di Amministrazione ha definito alcuni elementi di inquadramento generale, da inserire nella stesura del contratto di affidamento, relativi agli obblighi di informazione e sensibilizzazione utente, al progressivo avanzamento nel posizionamento nella matrice degli schemi regolatori livelli qualità ARERA, l'introduzione della figura del Direttore esecuzione del contratto e la previsione di una rendicontazione economico patrimoniale separata dei servizi oggetto del contratto, dando mandato all'Assemblea del Consorzio la valutazione in merito alla durata del contratto e l'introduzione nel contratto della facoltà, in capo al C.A.DO.S., di affidare la gestione di impianti di trattamento rifiuti di proprietà del Consorzio al Gestore del Servizio di Igiene Urbana ove il medesimo risulti in possesso di tutti i requisiti.
 - Con deliberazione n. 13 del 31.5.2023, il Consiglio di amministrazione ha approvato (richiamati il comma 15 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e l'art 14 comma 3 d.lgs. n. 201/2022), lo schema di progetto del servizio di igiene urbana e servizi connessi per l'intero bacino 15, avente decorrenza dal 01.01.2024, così composto:
 - Doc.01 Relazione preliminare delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti;
 - Doc.02 Schema di contratto;
 - Doc.03 Schema Disciplinare Tecnico Standard (DTS)
 - App.03_A Prospetto economico di stima dell'importo contrattuale – dati storici e importo PEF ARERA
 - App.03_B Obiettivi ed elementi di regolazione ARERA
 - App.03_C Estratto adempimenti principali, dati e informazioni
 - App.03_D Monitoraggio servizi e misurazione delle prestazioni rese
 - Doc.04. Schede tecniche descrittive
 - Doc.04A Schede tecniche descrittive - Acsef
 - Doc.04B Schede tecniche descrittive - Cidiu
 - Doc.05 Documento tecnico attuativo comunale (DTA)
 - Doc.05A Scheda Tecnica Comunale – prospetto tipo
 - Doc.05B Scheda Economica Comunale prospetto tipo
 - Doc.06 Attrezzature e mezzi
 - Doc.07 Disciplinare di presentazione offerta Tecnico-economica del Gestore
 - Con lo stesso provvedimento è stato dato atto che, al fine di completare l'inquadramento degli elementi contrattuali essenziali, lo schema progettuale venisse trasmesso ai Gestori del servizio affinché gli stessi predisponessero l'offerta tecnico-economica, supportata dalla loro esperienza e dalla condivisione di obiettivi comuni.
 - L'offerta tecnico economica di ciascun Gestore è composta dai seguenti documenti:
 - Relazione accompagnamento ed elementi migliorativi proposti
 - Elenco prezzi unitari relativi ad attrezzature, mezzi e manodopera

- Documento Tecnico Attuativo comunale (DTA) – N* DTA comunali compilati
 - Descrizione dotazione attrezzature, mezzi e personale
 - Piano industriale dell’Affidamento asseverato
 - Standard di qualità ed efficienza e indicatori di controllo
 - Proposte di miglioramento, dichiarazioni ed elaborati diversi
- Al fine di acquisire i servizi di cui trattasi, C.A.DO.S. ha inviato richiesta di offerta ad Aysel Spa con nota prot. n. 653 del 08.06.2023 e a Cidiu Spa con nota prot. n. 654 del 8.6.2023 entrambe con scadenza per la presentazione documenti 15.09.2023.
 - In data ns. prot. n. 843 del 10.8.2023, entrambi i gestori hanno chiesto una proroga al 31.10.2023 per la presentazione delle offerte in quanto in data 7 agosto 2023 Arera con delibera 385/2023/R/rif ha approvato lo “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori dei rifiuti urbani” ed è dunque necessario rendere conforme lo schema di contratto approvato a maggio con le indicazioni dell’autorità di regolazione.
 - Con nota prot. n. 872 del 5.9.2023, il Consorzio ha concesso la proroga per ulteriori 30 giorni fissando il termine al 16 ottobre 2023, invitando contestualmente i gestori ad anticipare comunque gli elaborati b e c (Elenco prezzi unitari relativi ad attrezzature, mezzi e manodopera e i DTA comunali compilati) entro fine settembre.
 - Le società hanno trasmesso la propria proposta di offerta tecnico/economica:
 - ACSEL Spa: protocolli n. 958 del 03.10.2023 e n. 1015 del 17.10.2023.
 - CIDIU Spa: protocolli n. 959 del 03.10.2023, n. 963 del 04.10.2023, n. 970 del 05.10.2023, n. 971 del 05.10.2023, n. 975 del 06.10.2023, n. 995 del 10.10.2023, n. 1023 – 1024 – 1025 – 1026 - 1027 del 17.10.2023, n. 1057 del 19.10.2023, n. 1056 del 19.10.2023, n. 1069 del 23.10.2023, n. 1073 del 25.10.2023.
 - Al fine di dar seguito alla valutazione della documentazione trasmessa dai Gestori, dato atto della particolare complessità ed interdisciplinarietà delle materie da trattare e della carenza di idonee competenze all’interno del Consorzio CADOS, il Responsabile del procedimento ha provveduto ad istituire una apposita struttura di supporto, per le valutazioni e competenze altamente specialistiche (art 15 c.6 Codice Contratti). Nel rispetto delle disposizioni di incompatibilità previste dal Codice, non risultando attivo sulla piattaforma ANAC l’albo dei commissari, si è provveduto mediante una ricerca diretta di candidati aventi un profilo adeguato e individuando, tramite appositi atti, esperti aventi specifiche competenze e professionalità di carattere tecnico, economico-finanziario e legale, per la trattazione delle materie inerenti agli affidamenti dei servizi in house e dell’ambito rifiuti. Le risultanze delle valutazioni svolte sono illustrate nella Relazione trasmessa con nota prot. n. 1136 del 21.11.2023, depositata agli atti del Consorzio.
 - Il Consiglio di amministrazione, preso atto della relazione sopracitata, con deliberazione n. 28 del 23.11.2023 ha fissato ulteriori linee di indirizzo al fine di completare l’inquadramento degli elementi contrattuali essenziali, che qui si richiamano:
 - a. *di confermare l’affidamento ai due soggetti Gestori, dando mandato al Presidente di proseguire gli incontri già avviati mediante tavoli di confronto territoriale, al fine di individuare possibili sinergie ed economie di scala attuabili dai Gestori stessi, secondo il percorso di condivisione già avviato;*
 - b. *di richiedere ai Gestori di adottare il medesimo Sistema informativo, al fine omogeneizzare la gestione, la consultazione ed il confronto dei dati a livello consortile, razionalizzandone la banca dati;*
 - c. *in riferimento all’affidamento del Servizio Integrato, si propone che l’Assemblea confermi la volontà di rispettare la programmazione assegnata a ciascun Comune, come individuata nella proposta contenuta nell’offerta tecnico-economica dei Gestori, rispetto all’avvio della fase DUE;*
 - d. *in riferimento agli interventi straordinari proposti, di richiedere maggiori approfondimenti ad integrazione delle proposte di investimento presentate dai Gestori, ritenendo di interesse gli importi stanziati;*

- e. di demandare la valutazione di tali proposte di investimento all'approvazione del Piano d'ambito e programma annuale di erogazione del servizio agli utenti, quale atto fondamentale del Consorzio di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti necessari a traguardare gli obiettivi fissati in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa e nel piano Regionale;
- f. di dare atto che il servizio reso risulta in media con i costi di mercato, e il costo del servizio utenti è, ad oggi, determinato all'esito di un processo che vede il coinvolgimento di diversi attori, ciascuno chiamato nel proprio ruolo all'attuazione di logiche di economicità ed efficienza che trovano fondamento nella regolamentazione ARERA e nel Codice dei Contratti pubblici;
- g. di dare atto che, a supporto della valutazione di congruità economica, venga chiesto all'azienda CIDIU con riguardo all'utile d'impresa e ai costi generali aziendali applicati di assimilarli gradualmente ai valori presentati dall'azienda Aysel per l'affidamento in house;
- h. di richiedere che sia ulteriormente motivato ed illustrato l'impegno di Cidiu circa l'efficiamento pari all'1% annuo del costo del lavoro per l'intero periodo contrattuale proposto all'interno della relazione al Piano industriale asseverato;
- i. di individuare in anni 20 (venti) la durata del contratto in argomento, rimodulando in riduzione la proposta di entrambi i Gestori, affinché sia ricondotta ad una durata ricompresa nella vita utile del Consorzio e ritenendola altresì quale scelta di maggior cautela nei confronti del mercato.

CONSIDERATO CHE:

- Alla luce di quanto sopra illustrato, al fine di integrare e rendere complete le offerte e di dar seguito a quanto emerso anche in esito alle valutazioni condotte dal Tavolo tecnico per la congruità delle offerte, con note prot. n. 1156 e n. 1157 del 23.11.2023 è stato chiesto ai Gestori di trasmettere una versione revisionata, definitiva e completa dell'offerta tecnico-economica, in accoglimento delle modifiche richieste e delle integrazioni specificate in ciascuna nota.
- Con nota prot. n. 1202 del 6.12.2023 Cidiu Spa ha trasmesso la documentazione in argomento.
- Con note prot. da n.1188 a n.1200 del 6.12.2023 Aysel Spa ha trasmesso la documentazione in argomento.
- I Gestori (nota prot. n. 1251 del 14.12.2023 di Cidiu e prot. n. 1249 del 14.12.2023 di Aysel) dichiarano:
 1. di possedere tutti i requisiti previsti dall'art. 16 del Dlgs 175/2016 per l'affidamento in house (In particolare, devono essere garantite per tutta la durata del servizio il controllo analogo e la sua funzionalità, l'attività prevalente e le partecipazioni pubbliche).
 2. che, qualora durante l'affidamento del servizio vengano meno i requisiti di cui all'art. 16 d.lgs. 175/2016, la società in house (Gestore), lo comunica all'Ente Affidante e provvede entro il termine di 60 giorni a ripristinare le condizioni di affidamento;
 3. che per tale affidamento non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
 4. di essere in regola con tutte le normative vigenti in materia di lavoro, salute, sicurezza e contratti pubblici;
 5. di aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali;
 6. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. n. 68/1999);
- in riferimento al DTS e suoi allegati
 - a. di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei servizi e che i lavoratori della propria impresa risultano regolarmente inquadrati in base ai contratti collettivi nazionali/locali integrativi applicabili al settore oggetto di appalto;
 - b. di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, di prevedere opportunità di lavoro per persone svantaggiate mediante l'ausilio di cooperative sociali, di agire in conformità con i principi e gli obblighi relativi alle pari opportunità generazionali e di

- genere, nonché di dedicare una Struttura Tecnica e Organizzativa stabile e adeguatamente dimensionata per lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento;
- c. di disporre di mezzi e attrezzature sufficienti ed adeguati all'entità e alla tipologia dei servizi oggetto dell'affidamento e che gli stessi rispettano le normative di sicurezza vigenti
 - d. di ridurre le emissioni di CO₂, mediante la programmazione razionale del rinnovo di attrezzature e mezzi;
 - e. di agire in conformità con i principi e gli obblighi relativi al protocollo "DNSH" – "Do No Significant Harm non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali";
 - f. di realizzare e mantenere uno specifico Sistema Informativo dedicato ai Servizi resi, in relazione al territorio ed alle utenze servite;
 - g. di dotarsi di una soluzione hardware e software per la consuntivazione dei servizi come descritto nella Relazione di accompagnamento all'offerta.
 - h. di stanziare per ciascun anno una congrua somma per la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dirette ad utenti e fruitori dei Servizi
 - i. di finanziare ed effettuare consultazioni delle associazioni dei consumatori per la verifica del monitoraggio del rispetto dei parametri fissati nel contratto;
 - j. di rispettare la Carta Unica della Qualità e della Carta del Gestore;
 - k. di impegnarsi ad effettuare tutte le comunicazioni e a fornire all'Ente affidante tutta la documentazione previste dal DTS e dai suoi allegati alle condizioni e con le tempistiche ivi definite.
- ed inoltre:
- l. di assumere l'incarico in argomento e accettare senza riserve le condizioni contrattuali;
 - m. di costituire a proprie spese, prima della sottoscrizione del contratto la cauzione come prevista nei documenti di offerta, a favore dell'Ente Affidante a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, e che la stessa verrà mantenuta invariata per tutta la durata del contratto.
 - n. di autorizzare al trattamento dei dati ai sensi del GDPR 2016/679 UE del 27 aprile 2016.

DATO ATTO:

Pertanto, per proporre l'affidamento in house alle società ACSEL SPA e CIDIU SPA, che sono state effettuate verifiche, analisi e controlli circa la convenienza dal punto di vista sia tecnico che economico.

ESAMINATI I SEGUENTI DOCUMENTI:

- le risultanze delle valutazioni di congruità delle offerte illustrate con nota prot. n. 1136 del 21.11.2023, agli atti del Consorzio;
- la deliberazione del CDA n. 28 del 23.11.2023 con la quale sono individuati gli elementi essenziali del contratto sulla base delle proposte presentate e della valutazione di congruità degli aspetti tecnici ed economico-finanziari;
- la propria deliberazione n. 21 del 14.12.2023 relativa all'approvazione delle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali ex art 30 c.3 del d.lgs. 201/2022– anno 2023
- la deliberazione del CDA n. 34 del 14.12.2023 con la quale sono approvati e trasmessi all'Assemblea i documenti per l'affidamento in argomento, di seguito riportati;
 - la relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio – Cidiu spa, redatta ai sensi degli art. 14 comma 3 e art. 17 del D.Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022 (Allegato 1);
 - il piano economico finanziario dell'affidamento di cui all'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 201/2022, asseverato ai sensi di legge dal dott. Stefano Motta, iscritto al Registro dei Revisori Legali n. 110879, trasmesso da CIDIU SPA in data 1.12.2023 e assunto al protocollo del Consorzio con prot n. 1178 del 4.12.2023 (Allegato 2);

- la relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio – Aysel spa, redatta ai sensi degli art. 14 comma 3 e art 17 del D.Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022 (Allegato 3);
- il piano economico finanziario dell'affidamento di cui all'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 201/2022, redatto per la durata di anni 20, asseverato ai sensi di legge dalla dott.ssa Bonaffini Concetta, iscritta al Registro dei Revisori Contabili n. 144104, trasmesso da ACSEL SPA con prot. n. 6395 e assunto al protocollo del Consorzio con prot. n. 1150 del 24.11.2023 (Allegato 4);
- il contratto quadro di servizio tra il Consorzio C.A.DO.S. (Ente Affidante) e la società in house CIDIU SPA (Gestore) e il contratto di servizio tra il Consorzio C.A.DO.S. (Ente Affidante) e la società in house ACSEL SPA (Gestore) (Allegato 5);
- l'Offerta tecnico-economica definitiva di Cidiu spa, pervenuta con nota prot. n. 1202 in data 6.12.2023 (Allegato 6);
- l'Offerta tecnico-economica definitiva di Aysel spa, pervenuta con nota prot. n. 1188 in data 6.12.2023 (Allegato 7).

VALUTATO CHE:

Dall'esame della documentazione allegata e su richiamata, emerge che l'affidamento mediante concessione in house providing del servizio di igiene urbana risulta preferibile al ricorso al mercato in quanto, ferme tutte le altre considerazioni approfondite positivamente rispetto alla natura economica finanziaria e sociale, presenti all'interno della documentazione richiamata:

- I. in primo luogo, l'attuale dotazione organica del personale interno dell'Ente consortile non consente né a breve né a medio termine di ipotizzare una gestione interna del servizio in oggetto;
- II. la gestione con modalità *in house*, rispetto al ricorso al mercato, garantisce che il servizio venga affidato ad un soggetto che non opera con scopo di lucro, elemento che altrimenti si rifletterebbe direttamente sui costi a carico della collettività;
- III. la titolarità pubblica della gestione effettiva del servizio, seppur espletata secondo metodi imprenditoriali assicura le condizioni di economicità, efficacia ed efficienza, con conseguente attribuzione al sistema pubblico, nell'interesse della collettività, di tutte le decisioni afferenti alla concreta attività gestionale del servizio;
- IV. la gestione con soggetto che opera in house riduce il rischio di contenzioso, poiché i rapporti tra affidante e affidatario sono sicuramente più flessibili, elastici e fluidi, essendo di fatto i due soggetti organi di un medesimo ente. Eventuali attriti e criticità possono essere risolti mediante apertura di una trattativa tra le parti, riducendo così il rischio che l'ente sia tenuto ad accollarsi oneri derivanti dai frequenti contenziosi giudiziali che altresì si rinvergono nei rapporti rivolti al mercato;
- V. la maggior flessibilità e adattabilità del Gestore *in house* si configurano come elementi particolarmente positivi in un momento storico caratterizzato dalle repentine modificazioni regolamentari che l'Autorità ARERA ha introdotto e continuerà a fare nel prossimo futuro nel settore rifiuti urbani, al fine di omogeneizzare gradualmente il modello di *governance* e di gestione integrata del servizio, modificando sia la regolamentazione degli aspetti tariffari, sia gli aspetti di qualità del servizio reso agli utenti;
- VI. risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'amministrazione comunale ed il soggetto affidatario, che consente al Consorzio un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio;
- VII. non da ultimo, il contenimento dei costi e dei tempi necessari per l'affidamento del servizio rispetto alle procedure di gara per la selezione di un soggetto operante nel libero mercato.

Richiamata la propria deliberazione n. 19 del 23.11.2023 con la quale si sancisce che il nuovo contratto in house dà l'avvio al percorso utile al raggiungimento dell'estensione del modello organizzativo consortile dei Centri di raccolta, che garantisca al cittadino l'accessibilità ad un livello di servizi omogeneo ed esteso e la fruibilità di tutti i CDR del territorio CADOS.

DATO ATTO CHE:

- Nell'ambito dell'affidamento in argomento, il servizio sarà organizzato in due fasi temporali:
 1. Fase uno: i servizi saranno svolti con le modalità già oggi in corso, fatto salvo l'efficientamento necessario a raggiungere gli obiettivi previsti dal Disciplinare.
 2. Fase due: i servizi saranno svolti come da Progetto Esecutivo che sarà presentato dal Gestore affidatario secondo gli step temporali e i criteri previsti.
- si dovrà raggiungere il livello di efficientamento del servizio previsto e il passaggio a sistemi di misurazione puntuale della produzione di rifiuti e di tariffazione commisurata al servizio reso, ai sensi del D.M. Ambiente 20 aprile 2017, adeguati alle esigenze dei singoli territori.
- la tariffazione commisurata al servizio reso prevede l'introduzione della Tari Tributo Puntuale propedeutica alla graduale introduzione, entro la durata del nuovo affidamento, con modalità e tempistiche da definirsi in concertazione con CADOS e Comuni, della Tariffa Puntuale riscossa e incassata dal Gestore scrivente.
- L'obiettivo perseguito dal contratto è dunque l'affidamento del servizio di gestione integrata, monitorando l'andamento dei costi ed evitando aumenti laddove possibile, e aumentando i servizi a disposizione dei cittadini del territorio e che rientra nella competenza dei Comuni la scelta definitiva e motivata in merito al passaggio a Tariffa Puntuale, si dà atto degli step temporali di attivazione dei servizi individuati dai Gestori.

VALUTATO INOLTRE CHE:

- Lo svolgimento delle attività indicate nel Disciplinare Tecnico Standard (DTS) rientrano nelle attività svolte dalle Società in house ACSEL SPA e CIDIU SPA, le quali possiedono il know-how relativamente agli ambiti tematici previsti, oltre alle competenze e le capacità tecnico professionali necessarie a garantire la possibilità di affidamento dei servizi sopra descritti.
- L'esperienza pluriennale acquisita dalle Società ACSEL SPA e CIDIU SPA nella gestione dei servizi in oggetto è difficilmente sostituibile sia rispetto all'economia di scala che ha raggiunto nel corso degli anni sia nella riorganizzazione della gestione dei rifiuti (principio della fiducia, art.2 codice degli appalti).
- I costi del servizio sono compresi a livelli confrontabili con il mercato esistente, realizzando una sorta di gestione in economia parificabile a quella che il Consorzio realizzerebbe con una gestione interna; ciò, del resto, costituisce una caratteristica costante nel tempo per quanto attiene i servizi di gestione di igiene urbana svolti dalla Società ACSEL SPA e CIDIU SPA (principio del risultato, art.1 codice degli appalti).
- L'operatività aziendale è rivolta in maniera esclusiva in favore del territorio consortile e le società risultano essere in possesso di una serie di caratteristiche che garantiscono la corretta e conveniente esecuzione del servizio in particolare la flessibilità sulla gestione del budget assegnato attraverso il costante rapporto con il socio garantito dall'essere ACSEL SPA e CIDIU SPA società *in house providing* (principio del risultato, art.1 codice degli appalti).
- il principio di autonomia dell'organizzazione del servizio, secondo il quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione (principio di auto-organizzazione amministrativa, art. 7 del codice appalti).
- I servizi offerti da ACSEL SPA e CIDIU SPA sono rispondenti all'interesse perseguiti da C.A.DO.S. per la migliore riuscita delle attività di cui trattasi.
- Le offerte risultano rispondenti alle necessità, adeguate alle attività da svolgere e pertanto ritenute meritevole di approvazione e conseguente affidamento.
- Gli affidamenti in house, secondo i vigenti orientamenti dell'ANAC, rientrano tra le fattispecie escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG.

RILEVATO CHE:

CIDIU Spa e ACSEL Spa, sulla base delle dichiarazioni rese nonché di quanto verificato dal Consorzio, risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. Tali requisiti sono risultati altresì confermati da ANAC che ha completato l'iter di iscrizione dei gestori nell'*Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti*, con propria determinazione del 28.06.2022 per Cidiu spa e del 27.05.2022 per Acsel spa.

La scadenza degli attuali affidamenti è prevista al 31.12.2023; in ottemperanza dell'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 la documentazione in approvazione con il presente atto deve essere pubblicata per sessanta giorni sulla piattaforma ANAC nella sezione denominata "*Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*", prima di poter stipulare il contratto.

VISTA:

la natura di servizio pubblico essenziale, l'avvio del servizio potrà avvenire, sotto le riserve di legge, nelle more del perfezionamento del contratto, in ragione delle tempistiche della procedura e per garantire la continuità dei servizi attuali.

CONSIDERATO quindi, e per le ragioni esposte, di procedere con l'affidamento del servizio di gestione di raccolta e trasporto dei rifiuti, igiene urbana e servizi connessi ricorrendo alla concessione *in house providing* di durata ventennale a partire dal 01.01.2024, ai gestori CIDIU SPA e ACSEL SPA; dando atto che:

- In un'ottica di gestione improntata a principi di efficienza, di condivisione di costi ed economie di scala, di scopo e di varietà, si ritiene che l'affidamento del servizio *in house providing* alle società ACSEL Spa e CIDIU Spa, consentirà di ottimizzare le sinergie sistemiche a tutto vantaggio, in termini economico-finanziari, delle stesse società e delle amministrazioni, con conseguenti e diretti benefici in favore della qualità del servizio erogato ai cittadini – utenti.
- sarà rispettata la normativa sulla riservatezza, la pubblicità e la trasparenza degli atti in conformità al D.lgs 14/03/2013 n. 33.

Visto il Regolamento generale sulla protezione dei dati, anche noto come – **GDPR** - (General Data Protection - Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679;

Sentiti gli interventi del Presidente del Consorzio Emanuele Gaito che relaziona tale proposta e dei Sindaci dei Comuni di Rivoli, Villarbasse e del Segretario Consortile, così come risulta dalla registrazione della seduta, il Presidente pone in votazione in votazione all'Assemblea Consortile la presente deliberazione;

Visti i pareri espressi sulla proposta presentata ex art. 49 del T.U.E.L. e s.m.i. dai responsabili dei servizi interessati (allegati all'originale della deliberazione);

Visto il TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Consortile;

Visto la Legge Regionale n. 24/2002;

Visto la Legge Regionale n. 7/2012;

Visto la Legge Regionale n. 1/2018, così come modificata con Legge Regionale n. 4/2021;

Dalla votazione, espressa in forma palese:

Presenti: n. 22 Comuni per quote pari a 791,64/1000;

Favorevoli n. 22 Comuni per quote pari a 791,64/1000;

Astenuti: n. 0 Comuni per quote pari a 0/1000;

Contrari: n. 0 Comuni per quote pari a 0/1000;

DELIBERA

Per le ragioni espresse integralmente in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate

1. di confermare la volontà di affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, che in coerenza con le definizioni del perimetro gestionale adottate dall'Autorità, ricomprende le seguenti attività:
 - a. spazzamento e lavaggio delle strade;
 - b. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
 - d. trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
 - e. trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani
2. di approvare in anni 20 (venti) la durata del contratto in argomento, rimodulando in riduzione la proposta di entrambi i Gestori, affinché sia ricondotta ad una durata ricompresa nella vita utile del Consorzio e ritenendola altresì quale scelta di maggior cautela nei confronti del mercato;
3. di approvare la programmazione, le caratteristiche, i tempi e le modalità di erogazione dei servizi che si intendono realizzare, con particolare riferimento all'avvio della FASE DUE, come di seguito individuato nella proposta tecnico-economica dei Gestori:
 - A. CIDIU Spa
 - I. step, entro tre anni dall'affidamento - presentazione del progetto per i seguenti Comuni:
 - Area Omogenea A: Comuni di Venaria Reale
 - Area Omogenea B: Comuni di Buttigliera, Druento
 - Area Omogenea C: Comuni di Rosta, San Gillio, Villarbasse
 - II. step, entro cinque anni dall'affidamento - presentazione del progetto per i seguenti Comuni:
 - Area Omogenea A: Comuni di Collegno
 - Area Omogenea B: Comuni di Alpignano, Pianezza
 - Area Omogenea C: Comuni di Reano, Sangano, Trana
 - III. step, entro sette anni dall'affidamento - presentazione del progetto per i seguenti Comuni:
 - Area Omogenea A: Comuni di Grugliasco, Rivoli
 - Area Omogenea B: Comuni di Giaveno
 - Area Omogenea C: Comuni di Coazze, Valgioie
 - B. ACSEL Spa
 - I. step, entro tre anni dall'affidamento - presentazione del progetto per i seguenti Comuni:
 - Area Omogenea A: Comuni di Almese, Avigliana, Bussoleno, Condove, Sant'Ambrogio, Sant'Antonino e Susa;
 - Area Omogenea B: Comuni di Chiomonte, Meana di Susa e Salbertrand;
 - Area Omogenea C: Comuni di Bardonecchia, Oulx e Sauze d'Oulx
 - II. step, entro cinque anni dall'affidamento - presentazione del progetto per i seguenti Comuni:
 - Area Omogenea A: Comuni di Borgone, Caprie, Caselette, Chianocco, Rubiana, Villar Dora e Villar Focchiardo;
 - Area Omogenea B: Comuni di Graverè, Mattie e Venaus;
 - Area Omogenea C: Comuni di Cesana e Claviere.
 - III. step, entro sette anni dall'affidamento - presentazione del progetto per i seguenti Comuni:
 - Area Omogenea A: Comuni di Bruzolo, Chiusa di San Michele, Mompantero, San Didero, San Giorio di Susa e Vaie
 - Area Omogenea B: Comuni di Exilles, Giaglione e Novalesa;
 - Area Omogenea C: Comuni di Moncenisio, Sauze di Cesana e Sestriere
4. di confermare l'affidamento ai due soggetti Gestori, che per propria storia costitutiva rappresentano ed interpretano ciascuna il proprio ambito territoriale e quello dei Comuni di riferimento, dando mandato al Presidente del CDA di proseguire gli incontri già avviati mediante tavoli di confronto territoriale, al fine di individuare possibili sinergie ed economie di scala attuabili dai Gestori stessi, secondo il percorso di condivisione già avviato;
5. di dare atto che le proposte di investimento per interventi straordinari presentate dai Gestori, ritenendo di interesse gli importi stanziati, saranno approvate nel Piano d'ambito e programma annuale di erogazione del servizio agli utenti, quale atto fondamentale del Consorzio di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti necessari a traguardare gli

- obiettivi fissati in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa e nel piano Regionale;
6. di approvare la relazione redatta ai sensi degli art. 14 comma 3 e art 17 del D.Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022 per CIDIU Spa (Allegato 1), nonché, trattandosi di servizio a rete, il piano economico finanziario di affidamento del ciclo integrato dei rifiuti urbani redatto secondo lo schema tipo definito dall’Autorità ai sensi dell’art. 7 c. 1 del D.Lgs. 201/22 ed asseverato ai sensi di legge predisposto da CIDIU Spa (Allegato 2), entrambi allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
 7. di approvare la relazione redatta ai sensi degli art. 14 comma 3 e art 17 del D.Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022 per ACSEL Spa (Allegato 3), nonché, trattandosi di servizio a rete, il piano economico finanziario di affidamento del ciclo integrato dei rifiuti urbani redatto secondo lo schema tipo definito dall’Autorità ai sensi dell’art. 7 c. 1 del D.Lgs. 201/22 ed asseverato ai sensi di legge predisposto da ACSEL Spa (Allegato 4), entrambi allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
 8. di approvare l’Offerta tecnico-economica definitiva dei Gestori, presentata in data 6.12.2023 dal Cidiu spa (Allegato 6) e da Acsel Spa (allegato 7), entrambe allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
 9. di approvare le seguenti ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta” come richiesto dall’articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 e dall’articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e richiamati gli approfondimenti riportati in premessa e in allegato al presente atto:
 - I. in primo luogo, l’attuale dotazione organica del personale interno dell’Ente consortile non consente né a breve né a medio termine di ipotizzare una gestione interna del servizio in oggetto;
 - II. la gestione con modalità *in house*, rispetto al ricorso al mercato, garantisce che il servizio venga affidato ad un soggetto che non opera con scopo di lucro, elemento che altrimenti si rifletterebbe direttamente sui costi a carico della collettività;
 - III. la titolarità pubblica della gestione effettiva del servizio, seppur espletata secondo metodi imprenditoriali assicura le condizioni di economicità, efficacia ed efficienza, con conseguente attribuzione al sistema pubblico, nell’interesse della collettività, di tutte le decisioni afferenti alla concreta attività gestionale del servizio;
 - IV. la gestione con soggetto che opera in *house* riduce il rischio di contenzioso, poiché i rapporti tra affidante e affidatario sono sicuramente più flessibili, elastici e fluidi, essendo di fatto i due soggetti organi di un medesimo ente. Eventuali attriti e criticità possono essere risolti mediante apertura di una trattativa tra le parti, riducendo così il rischio che l’ente sia tenuto ad accollarsi oneri derivanti dai frequenti contenziosi giudiziali che altresì si rinvengono nei rapporti rivolti al mercato;
 - V. la maggior flessibilità e adattabilità del Gestore *in house* si configurano come elementi particolarmente positivi in un momento storico caratterizzato dalle repentine modificazioni regolamentari che l’Autorità ARERA ha introdotto e continuerà a fare nel prossimo futuro nel settore rifiuti urbani, al fine di omogeneizzare gradualmente il modello di *governance* e di gestione integrata del servizio, modificando sia la regolamentazione degli aspetti tariffari, sia gli aspetti di qualità del servizio reso agli utenti;
 - VI. risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l’amministrazione comunale ed il soggetto affidatario, che consente al Consorzio un controllo ed un’ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio;
 - VII. non da ultimo, il contenimento dei costi e dei tempi necessari per l’affidamento del servizio rispetto alle procedure di gara per la selezione di un soggetto operante nel libero mercato.

10. di ritenere congrue le offerte tecniche ed economiche elaborate dai gestori, nonché compatibili con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa e, quindi, rispondenti a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
11. di affidare, in nome e per conto dei 54 Comuni soci, la concessione in house providing del servizio di igiene urbana sul territorio del Consorzio per la durata di venti anni, decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto di servizio, più precisamente dal 1.1.2024 al 31.12.2043, nel rispetto della vigente disciplina e di quanto contenuto nei documenti contrattuali, ai seguenti soggetti affidatari:
 - A. **CIDIU SPA**, con sede a Collegno (TO) – Via Torino, 9 C.F./P.IVA 08683840014, sul territorio A del bacino 15 per i 17 Comuni di seguito riportati:
ALPIGNANO, BUTTIGLIERA ALTA, COAZZE, COLLEGNO, DRUENTO, GIAVENO, GRUGLIASCO, PIANEZZA, REANO, RIVOLI, ROSTA, SAN GILLIO, SANGANO, TRANA, VALGIOIE, VILLARBASSE, VENARIA REALE.
 - B. **ACSEL SPA**, con sede a Sant'Ambrogio (TO) – Via delle Chiuse, 21 C.F./P.IVA 08876820013, sul territorio B del bacino 15 per i 37 comuni di seguito riportati:
ALMESE, AVIGLIANA, BARDONECCHIA, BORGONE SUSÀ, BRUZOLO, BUSSOLENO, CAPRIE, CASELETTE, CESANA TORINESE, CHIANOCCO, CHIOMONTE, CHIUSA SAN MICHELE, CLAVIERE, CONDOVE, EXILLES, GIAGLIONE, GRAVERE, MATTIE, MEANA DI SUSÀ, MOMPANTERO, MONCENISIO, NOVALESA, OULX, RUBIANA, SALBERTRAND, SANT'ANTONINO DI SUSÀ, SAN DIDERO, SAN GIORIO DI SUSÀ, SANT'AMBROGIO DI TORINO, SAUZE DI CESANA, SAUZE D'OULX, SESTRIERE, SUSÀ, VAIE, VENAUS, VILLARDORA, VILLARFOCCHIARDO.
12. di confermare che, ai fini della valorizzazione del valore complessivo dell'affidamento, i criteri stabiliti dalla regolazione tariffaria pro tempore vigente rappresentano il necessario e primario riferimento per la determinazione dei costi massimi riconoscibili ai gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
13. di dare atto che il Consorzio, in qualità di Ente Territorialmente Competente, garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra corrispettivo spettante al Gestore e ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della regolazione vigente;
14. di dare atto che il valore massimo del corrispettivo per gli anni 2024 e 2025 è stato approvato con propria deliberazione n. 11 del 27.4.2022 in applicazione del metodo tariffario ARERA MTR-2 per il periodo regolatorio quadriennale 2022-2025, per i 54 Comuni del Consorzio, e che, al netto dell'IVA 10%, complessivamente è valorizzato come segue:
 - A. CIDIU SPA – anno 2024 valore massimo corrispettivo € 37.476.149,10
CIDIU SPA – anno 2025 valore massimo corrispettivo € 37.800.976,68
 - B. ACSEL SPA – anno 2024 valore massimo corrispettivo € 13.409.912,51
ACSEL SPA – anno 2025 valore massimo corrispettivo € 13.252.137,80
15. di dare atto che per le annualità 2024 e 2025 sopra riportate, il 3 agosto 2023 ARERA ha pubblicato la deliberazione 389/2023/R/Rif con la quale vengono stabilite le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento, che saranno pertanto oggetto di revisione e nuova approvazione;
16. di dare atto che la spesa per i servizi in oggetto derivanti dal presente atto trova copertura finanziaria negli stanziamenti di spesa previsti nei Bilancio dei Comuni del Consorzio e sarà impegnata con appositi atti da ciascun Comune, e trasmessi al Consorzio;
17. di dare atto che il contratto quadro di servizio (Allegato 5) tra il Consorzio C.A.DO.S. (Ente Affidante) e la società in house CIDIU SPA (Gestore) e il contratto di servizio tra il Consorzio C.A.DO.S. (Ente Affidante) e la società in house ACSEL SPA (Gestore), il cui schema si allega per far parte integrante e sostanziale del presente atto, saranno stipulati decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui alla presente delibera sul sito ANAC nella sezione

- denominata “Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, come previsto dall’articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;
18. di demandare l’approvazione degli allegati tecnici al contratto con apposito atto, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione;
 19. di dare mandato, altresì, che al 1.1.2024 sia garantito l’avvio anticipato dell’esecuzione del contratto, che potrà avvenire, sotto le riserve di legge, nelle more del perfezionamento dei contratti, in ragione delle tempistiche della procedura e senza soluzione di continuità, rilevata la natura di servizio pubblico essenziale, al fine di ovviare a situazioni di rischio per l’igiene e la salute pubblica in caso di interruzione dell’esecuzione del servizio di igiene urbana;
 20. di conferire mandato al Direttore del Consorzio per la sottoscrizione, decorsi i 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione sul sito ANAC, dei contratti di servizio in forma di scrittura privata da registrare in caso d’uso, autorizzandolo a adottare eventuali modifiche formali dell’allegato schema di contratto quadro di servizio che dovessero essere utili alla stipula o derivanti da norme o atti regolatori sopravvenuti ed etero integrativi;
 21. di trasmettere copia della presente deliberazione ai competenti uffici al fine di poterne dare attuazione, e di disporre la pubblicazione, unitamente agli allegati 1-2-3-4-5-6-7 ai fini della trasparenza all’Albo Pretorio del Comune sede del Consorzio ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Speciale Consortile approvato con deliberazione di A.C. n. 15 del 30.05.2022 esecutiva ai sensi di legge, nonché sul sito internet del Consorzio - Sezione Amministrazione Trasparente – e all’Albo Pretorio del Consorzio stesso;
 22. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio del Comune sede del Consorzio ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Speciale Consortile approvato con deliberazione di A.C. n. 15 del 30.05.2022 esecutiva ai sensi di legge, nonché sul sito internet del Consorzio - Sezione Amministrazione Trasparente – e all’Albo Pretorio del Consorzio stesso.

Successivamente:

L’ASSEMBLEA CONSORTILE

Con voti espressi in forma palese:

Presenti: n. 22 Comuni per quote pari a 791,64/1000;

Favorevoli n. 22 Comuni per quote pari a 791,64/1000;

Astenuti: n. 0 Comuni per quote pari a 0/1000;

Contrari: n. 0 Comuni per quote pari a 0/1000;

DELIBERA

Di richiamare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del TUEL n. 267/2000 e s.m.i. con la seguente votazione:

Del che si è redatto il presente verbale:

In originale firmato

IL PRESIDENTE
F.to Francesco CASCIANO

IL SEGRETARIO CONSORTILE
F.to Sergio Camillo SORTINO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo, in carta libera.

Li, _14.12.2023

IL SEGRETARIO CONSORTILE
F.to Sergio Camillo SORTINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo delle Pubblicazioni del Consorzio C.A.DO.S. e all'Albo Pretorio del Comune di Rivoli, per quindici giorni consecutivi dal 20 dicembre 2023

Li, 14.12.2023

IL SEGRETARIO CONSORTILE
F.to Sergio Camillo SORTINO
